



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 8 del 26/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

L'anno **2023**, il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		PELLOTTIERI MASSIMO	X	
LORENZI ROBERTA	X		CAZZAMALLI LIVIO	X	
MARCIOTTI GABRIELE	X		ACERBIS SARA	X	
BONISOLI DONATELLA	X		PIOVANI PAOLO	X	
PEDRONI ALESSANDRO	X		BRADANINI MARIANGELA	X	
BRATELLI DANIELA	X		CALZONI PIERPAOLO	X	
LAVERONI VALERIA DONATA	X				

13 0

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Bonomelli**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri, relaziona sull'argomento, spiegando che la TARI dipende dal Piano Economico Finanziario -PEF-, che segue le regole dettate da Arera. Precisa che, rispetto al 2022, l'incremento ammonta a circa € 8.500,00, dovuto all'aumento dei costi di gestione.

Il Consigliere Piovani anticipa il voto astenuto del proprio gruppo consiliare, come da dichiarazione di voto già acquisita dal Segretario Comunale durante la trattazione del precedente punto 4) dell'odierno ordine del giorno ed allegata al relativo verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738, dell'articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

Visto, altresì, il regolamento TARI aggiornato con le ultime disposizioni ARERA (cfr. Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di questa stessa seduta;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- ai sensi del comma 654, del suddetto articolo 1, Legge 27.12.2013, n. 147, *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 775, della Legge 29.12.2022 n. 197 (*Legge di Bilancio 2023*) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ai commi 527-528-529-530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*";
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

Rilevato, pertanto, che il Piano Economico Finanziario (PEF) ha valenza quadriennale (2022/2025), con aggiornamento biennale, mentre le tariffe sono approvate annualmente.

Richiamata, a tal fine, la deliberazione consiliare n. 14 del 31.05.2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, validato dal Comune di Pompiano in qualità di Ente Territorialmente Competente;

Dato atto che:

- il PEF 2022-2025, con protocollo comunale n. 0006618/2022, è stato trasmesso in data 30.08.2022 ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;
- il PEF 2022-2025 espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 329.173,00, IVA compresa, di cui € 261.276,00 per costi variabili ed € 67.897,00 per costi fissi;
- la ripartizione dei costi (fissi e variabili) è per il 62% a carico delle utenze domestiche e per il 38% a carico delle utenze non domestiche;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività sono i seguenti:

descrizione categoria	nucleo	superfici	num. utenze	coeff. KA	coeff. KB
Abitazioni - fino a 1 componente	1	43.909,33	373	0,84	0,75
Abitazioni - 2 componenti	2	66.492,93	482	0,98	1,65
Abitazioni - 3 componenti	3	47.851,52	344	1,08	2,05
Abitazioni - 4 componenti	4	30.500,89	223	1,16	2,4
Abitazioni - 5 componenti	5	10.718,00	77	1,24	3
Abitazioni - 6 o più componenti	6	5.732,00	42	1,3	3,5

descrizione categoria	superfici	num. utenze	coeff. KC	coeff. KD
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.063,00	2	0,32	2,6
Campeggi, distributori carburante	1.640,00	6	0,34	2,76
Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,11
Esposizioni, autosaloni	41.154,00	76	0,3	2,5
Alberghi con ristorante	0	0	1,07	8,79
Alberghi senza ristorante	0	0	0,8	6,55
Case di cura e riposo	0	0	0,95	7,82
Uffici e agenzie	4.721,00	26	1	8,21
Banche, istituti di credito e studi professionali	2.061,00	12	0,58	4,78
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli	1.711,00	12	0,87	7,11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	190,00	3	1,07	8,8
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	3.140,00	15	0,72	5,9
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.335,00	6	0,92	7,55
Attività industriali con capannoni di produzione	28.925,00	7	0,91	7,5
attività artigianali di produzione beni specifici	3.068,00	11	0,82	6,71
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	486,00	2	2,42	19,835
Bar, caffè, pasticceria	975,00	11	1,82	14,91
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	439,00	8	1,32	10,82
Plurilicenze alimentari e/o miste	40,00	1	1,54	12,59
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	76,00	1	3,03	24,86
Discoteche, night club	0	0	1,04	8,56

Considerato che l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a

saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Ritenuto, pertanto, di definire, con il presente provvedimento, i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2023 mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1 (Acconto): entro il 16.06.2023;
 - RATA 2 (Saldo): entro il 18.12.2023;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 9 (nove: maggioranza) ed astenuti n. 4 (quattro: Acerbis del gruppo consiliare *"Rinnovamento per Pompiano"*; Piovani, Bradanini e Calzoni del Gruppo Misto), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2023, che di seguito si riportano in forma semplificata:

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti del nucleo familiare	parte fissa tariffa al mq.	parte variabile €/utenza
1	€ 0,211288	€ 44,710006
2	€ 0,242353	€ 98,362013
3	€ 0,264542	€ 122,207349
4	€ 0,282294	€ 143,072018
5	€ 0,300045	€ 178,840023
6 o più	€ 0,313358	€ 208,646694

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:

Categoria	Descrizione	Tariffa Fissa tariffa al mq.	Tariffa Variabile tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,192354	€ 1,108583
2	Campeggi, distributori carburante	€ 0,204376	€ 1,176803
3	Stabilimenti balneari	€ 0,22842	€ 1,326036
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,180332	€ 1,065945
5	Alberghi con ristorante	€ 0,643183	€ 3,747863
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,480885	€ 2,792776
7	Case di cura e riposo	€ 0,571051	€ 3,334276
8	Uffici, agenzie	€ 0,601106	€ 3,500563
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,348641	€ 2,038087
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,522962	€ 3,031548
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,643183	€ 3,752126
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 0,432796	€ 2,51563
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,553018	€ 3,219154
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,547006	€ 3,197835
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,492907	€ 2,860996
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	€ 1,454677	€ 8,457208
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,094013	€ 6,357296
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,79346	€ 4,61341
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,925703	€ 5,368099
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,821351	€ 10,599757
21	Discoteche, night club	€ 0,62515	€ 3,649796

2. di dare atto che la “Cat. 14. Attività industriali con capannoni di produzione” (compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti) a seguito della nuova formulazione dell’art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale - T.U.A.) introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 è esentata dall’applicazione della TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
3. di dare atto, altresì, che sull’importo del Tributo TARI si applica il tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5%;

4. di dare atto, infine, che l'importo del gettito complessivo TARI 2023 ammonta ad € 329.155,40 oltre la quota titolo di tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali a favore della Provincia di Brescia;
5. di dare atto, pertanto, che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;
6. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2023, mediante la seguente cadenza temporale:
 - unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1 (Acconto): entro il 16.06.2023;
 - RATA 2 (Saldo): entro il 18.12.2023;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
8. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Bonomelli
(sottoscritto digitalmente)
